Tutela della concorrenza. A livello Ue chi fornisce prove sull'intesa segreta evita del tutto o riduce l'ammenda

Cartelli, immune chi denuncia

Lo «sconto» maggiore è riservato all'impresa che si è attivata per prima

PAGINA A CURA DI
Luigi Ferrajoli

Con la Comunicazione dell'8 dicembre 2006, commentata dalla circolare Assonime 24/2007, la Commissione europea è tornata a occuparsi del programma di clemenza che prevede la concessione dell'immunità o della riduzione delle ammende per la collaborazione delle imprese alla scoperta di cartelli segreti restrittivi della concorrenza. In base al Regolamento CE 1/2003, infatti, la Commissione può infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che partecipino a intese o esercitino abusivamente una posizione dominante, violando l'articolo 81 e 82 del Trattato CE.

Nessuna sanzione

La Commissione può concedere l'immunità dall'ammenda all'impresa che per prima fornisca informazioni o elementi di prova che consentano di effettuare un accertamento ispettivo riguardo l'intesa o di formulare la contestazione di una violazione dell'articolo 81 del Trattato. L'impresa deve prestare la propria collaborazione in modo effettivo, continuativo e tempestivo dal momento della presentazione della domanda e per l'intero corso del procedimento, fornendo un'informazione accurata e completa.

LE VIOLAZIONI
La Commissione può infliggere sanzioni pecuniarie per accordi illeciti o abuso di posizione dominante

I PRESUPPOSTI
Non paga nulla chi presta una collaborazione continua, presenta domanda tempestiva, non svolge ruoli coercitivi

L'impresa, inoltre, non solo deve mettere a disposizione della Commissione i propri dipendenti e dirigenti affinché possano essere sentiti, ma non deve falsificare o nascondere informazioni e documenti relativi all'intesa, né rivelare a terzi la notizia dell'avvenuta presentazione della domanda prima che la Commissione abbia formulato la contestazione degli addebiti.

Per usufruire dell'immunità, l'impresa è tenuta a interrompere la propria partecipazione all'intesa non appena presenta la domanda, a meno che la Commissione non ritenga necessaria la sua permanenza nel cartello per salvaguardare l'efficacia delle ispezioni. Tuttavia non potrà beneficiare dell'immunità qualora abbia esercitato un'azione coercitiva nei confronti di altre imprese in modo da costringerle ad aderire al cartello, fatta salva la possibilità di ricorrere al meccanismo di riduzione.

In presenza dei presupposti per la concessione dell'immunità, l'impresa deve depositare il prima possibile la domanda dato che la Commissione non può esaminare le richieste formulate successivamente alla comunicazione della contestazione degli addebiti. La Commissione controlla cronologicamente le domande, che possono essere presentate attraverso una domanda formale quando l'impresa ha la possibilità di fornire da subito le informazioni e gli elementi probatori, oppure mediante una domanda in forma ipotetica, allegando una lista degli elementi di prova che verranno comunicati successivamente entro un termine determinato.

L'impresa impossibilitata a presentare una domanda formale può vedersi rilasciare dalla Commissione un numero d'ordine denominato marker, attraverso il quale le viene garantito un posto nell'elenco dei candidati al trattamento favorevole per un limitato periodo di tempo. La Commissione provvederà a fissare un termine entro il quale l'impresa dovrà regolarizzare la domanda, che si considererà depositata alla data di rilascio del marker.

A questo punto la Commissione dovrà valutare se le informazioni e gli elementi di prova allegati risultino idonei a disporre un'ispezione mirata o la contestazione di un'infrazione ed informerà per iscritto l'impresa del rilascio dell'immunità. In caso contrario dovrà comunicare la mancata concessione dell'esenzione quando gli elementi di prova non soddisfino i requisiti per il conferimento dell'immunità. L'impresa potrà richiedere la restituzione del materiale probatorio il quale non potrà essere utilizzato dalla Commissione nel corso del procedimento o, in alternativa, chiedere di esaminare la domanda per la concessione della riduzione dell'ammenda.

Il taglio

Se l'impresa non è in possesso dei requisiti per la concessione dell'immunità, la stessa può richiedere una riduzione dell'entità della sanzione qualora riesca a fornire elementi di prova che per loro natura o precisione siano in grado di rafforzare il materiale probatorio già a disposizione della Commissione. Anche in questo caso, deve assicurare una cooperazione costante, garantendo alla Commissione la cessazione della partecipazione all'intesa, la conservazione del materiale probatorio e la riservatezza delle informazioni.

Per il riconoscimento della riduzione dell'ammenda, l'impresa può unicamente presentare una domanda formale, che verrà esaminata dalla Commissione solamente dopo aver deliberato sulle richieste di immunità. La riduzione dell'ammenda verrà comunicata per iscritto dalla Commissione e sarà determinata sulla base di uno scaglione di valori dal 20 al 50% che tengono conto dell'ordine cronologico di presentazione degli elementi probatori e del loro valore aggiunto.

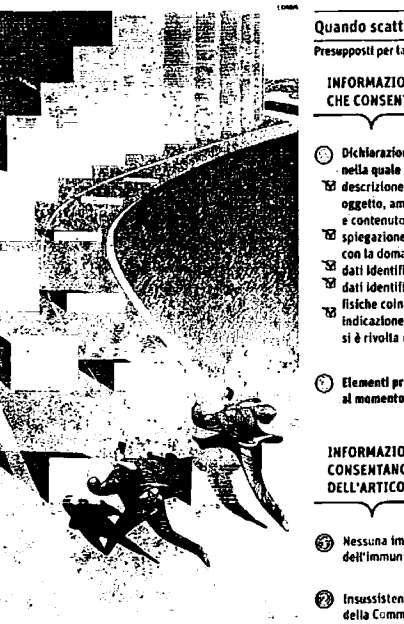

Quando scatta la procedura

Presupposti per la concessione totale dell'immunità dall'ammenda

INFORMAZIONI ED ELEMENTI PROBATORI CHE CONSENTONO UN'ISPEZIONE MIRATA

1. Dichiarazione ufficiale scritta o orale rilasciata dall'impresa nella quale siano evidenziati:
   - descrizione del cartello (scopi, attività, funzionamento, oggetto, ambito geografico, durata, date, luoghi e contenuto dei contatti);
   - spiegazione degli elementi probatori forniti con la domanda;
   - dati identificativi del richiedente;
   - dati identificativi dei partecipanti e delle persone fisiche coinvolte nella intesa;
   - indicazione delle Autorità garanti a cui l'impresa si è rivolta o intende rivolgersi
2. Elementi probatori di cui l'impresa è in possesso o dispone al momento della presentazione della domanda

INFORMAZIONI ED ELEMENTI PROBATORI CHE CONSENTANO LA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE DELL'ARTICOLO 81 DEL TRATTATO

1. Nessuna impresa deve aver ottenuto il beneficio dell'immunità dall'ammenda
2. Insussistenza di elementi probatori in possesso della Commissione sufficienti per contestare la violazione dell'articolo 81 del Trattato al momento della presentazione della domanda

Cooperazione. Effetti allargati

Rete comune tra Europa e Antitrust nazionali

Il potere di accertamento delle infrazioni in materia di intese restrittive della concorrenza non è riconosciuto unicamente alla Commissione (Regolamento 1/2003), dato che possono intervenire anche le Autorità garanti di ciascun Stato membro con l'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE mediante l'irrogazione di ammende e sanzioni. Si è difatti venuto a creare uno spazio di cooperazione comune per lo scambio di informazioni e la presentazione delle domande regolamentato dalla Comunicazione 101/03 del 2004.

CONSEGUENZE PRECISE
Lo scambio di notizie è limitato all'oggetto dell'indagine per la quale sono state raccolte dall'ente che le trasmette

Per poter accertare un'intesa restrittiva della concorrenza, la Commissione e le Autorità garanti degli Stati possono scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto. È tuttavia possibile far ricorso alle informazioni scambiate solo per l'individuazione di cartelli segreti tra imprese e abuso di posizione dominante con esclusivo riferimento all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte dall'autorità che le trasmette.

Le informazioni trasmesse dall'impresa che ha inteso beneficiare di un programma di clemenza e quelle acquisite con il suo contributo possono essere pertanto inviate alla Commissione o alle Autorità garanti nazionali solo quando sia stato prestato il consenso dell'interessato o, senza consenso, solo quando l'Autorità procedente ha garantito l'esenzione dall'applicazione della sanzione alla persona che ha prestato la propria collaborazione. Ne consegue che risulterà più difficile lo scambio di informazioni a favore delle Autorità degli Stati membri, il cui ordinamento giuridico non preveda specifici programmi di clemenza.

In mancanza di una disciplina di armonizzazione a livello comunitario dei programmi di clemenza, la domanda di adesione al regime di immunità o riduzione delle ammende presentata a un'Autorità di uno Stato membro non viene presa in considerazione dagli altri organi competenti che potrebbero pertanto intervenire autonomamente per sanzionare il comportamento dell'impresa contrario ai principi di concorrenza.

L'impresa richiedente dovrebbe pertanto presentare una domanda di accesso al trattamento favorevole a ogni singola Autorità garante della concorrenza territorialmente competente ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 81 e 82 del Trattato, salvaguardandosi così dalla possibile irrogazione di un'ammenda. Per evitare spiacevoli conseguenze, le imprese dovrebbero dunque presentare contestualmente la domanda di adesione al programma di clemenza ad ogni singola Autorità garante.

Una volta ricevuta la domanda di immunità o riduzione, l'Autorità garante dello Stato membro che si vede investito del dovere di applicare la norma comunitaria deve darne tempestivamente comunicazione alla Commissione europea, prima o immediatamente dopo l'esecuzione del primo atto formale di indagine.

L'Autorità può altresì offrire comunicazione anche alle Autorità degli altri Stati membri. In questo caso le informazioni trasmesse non possono essere utilizzate per istruire un'autonoma attività di indagine da parte delle singole Autorità competenti in forza sia della normativa comunitaria sia nazionale. Si sottolinea che il consenso del richiedente è condizione imprescindibile per la trasmissione delle informazioni a una Autorità garante differente da quella presso la quale è stata presentata la domanda di accesso al trattamento favorevole non solo con riferimento alle indicazioni contenute nell'ambito della domanda di clemenza. Il consenso serve anche per quei dati ed elementi acquisiti nel corso delle indagini grazie alle indicazioni fornite con la richiesta di beneficiare di un trattamento favorevole. In ogni caso una volta prestato, il consenso non può più essere ritirato.

www.ilsole24ore.com/norme
Comunicazione Commissione Ue dell'8 dicembre 2006, circolare Assonime n. 24/2007 e debbera Autorità antitrust italiana del 15 febbraio 2007

Anche in Italia la procedura salva aziende

Con delibera del 15 febbraio 2007 anche l'Autorità antitrust del nostro Paese ha adottato un provvedimento sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 287/1990 nel caso in cui le imprese forniscono la propria collaborazione nell'accertamento delle infrazioni alle regole della concorrenza.

In presenza di un'intesa o di abuso di una posizione dominante, l'Autorità è difatti tenuta a fissare un termine per l'eliminazione delle infrazioni e, in presenza di gravi irregolarità o di inottemperanza alla diffida, può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. L'Autorità, tuttavia, può non applicare la sanzione nei confronti dell'impresa che per prima metta spontaneamente a disposizione informazioni o prove documentali relative all'esistenza di un'intesa.

L'iter

Per poter usufruire dell'esenzione è indispensabile che, a giudizio dell'Autorità, le informazioni fornite risultino decisive per l'accertamento dell'infrazione anche attraverso il compimento di un'ispezione mirata. È comunque richiesto che l'Autorità non sia già in possesso di informazioni o elementi di prova di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza della violazione. In ogni caso è possibile beneficiare di una riduzione della sanzione quando l'impresa fornisca elementi di prova che per loro natura e livello di dettaglio siano in grado sia di rafforzare l'impianto probatorio in possesso dell'Autorità sia di contribuire ad assicurare la prova dell'infrazione.

Le imprese che hanno fornito tali evidenze potranno beneficiare di una riduzione della sanzione in misura non superiore al 50%, tenuto conto non solo del livello di tempestività della collaborazione e del grado di collaborazione prestata da altre imprese, ma anche della valenza probatoria del materiale prodotto.

Dietrofront e cooperazione

Per usufruire dell'immunità o della riduzione dell'ammenda, l'impresa deve inoltre interrompere la propria partecipazione all'intesa immediatamente dopo la presentazione della domanda di immunità o riduzione, cooperando con l'Autorità in modo continuativo per l'intera durata del procedimento di indagine, al fine di fornire le informazioni e gli elementi di prova di cui venga in possesso nel corso dell'istruttoria.

Nell'ambito dell'attività di cooperazione, l'impresa deve inoltre non solo rendere disponibili i propri dipendenti perché siano ascoltati dall'Autorità, ma deve altresì astenersi dal distruggere, alterare o celare informazioni o documenti rilevanti. È altresì tenuta a garantire la riservatezza in ordine alla presentazione della domanda, che va comunicata alla sola Autorità garante.

L'azienda che voglia usufruire dell'immunità o riduzione può unicamente presentare una domanda formale ovvero la richiesta di un marker. Tuttavia non è stata prevista la possibilità di depositare una domanda in forma ipotetica. Nella domanda formale vanno indicati i dati delle imprese partecipanti all'intesa, una descrizione dettagliata del cartello, le informazioni sui contatti tra le parti nonché i nomi e le funzioni di qualsiasi persona che abbia svolto un ruolo nel cartello.

All'istanza vanno allegati gli elementi di prova e i documenti accompagnati da spiegazioni e chiarimenti esaurienti. L'impresa deve inoltre informare l'Autorità delle domande di immunità o di riduzione che ha rivolto o intende rivolgere ad altre Autorità in relazione alla medesima intesa.

PARTICOLARITÀ
Non è però prevista la possibilità di accesso con un'istanza presentata in forma ipotetica

Se l'Autorità rileva la mancanza dei requisiti per la concessione dell'immunità o della riduzione, la stessa deve informare l'impresa la quale può ritirare gli elementi di prova messi a disposizione. Nel caso in cui sia stata rigettata la domanda di immunità, l'impresa può richiedere l'applicazione di una riduzione della sanzione.

Se invece sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'immunità o della riduzione, l'Autorità accetta la domanda con decisione condizionata alla sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso al trattamento favorevole, la cui mancanza determina l'impossibilità di beneficiare del regime di esenzione.

Il taglio

Entità della riduzione dell'ammenda per le imprese che presentato validi elementi probatori

- Tra il 30% ed il 50% per la prima impresa
- Tra il 20% ed il 30% per la seconda impresa
- Non superiore al 20% per le altre imprese

Vincoli stretti. Difesa salvaguardata

Auto-accusa con garanzie

La Comunicazione dell'8 dicembre 2006 ha regolamentato a livello comunitario una prassi particolarmente interessante nell'ambito della collaborazione all'accertamento di accordi restrittivi della concorrenza: riguarda — come abbiamo visto — le imprese che vogliano volontariamente presentare una dichiarazione ufficiale nella quale denunciano spontaneamente la loro partecipazione a un'intesa o la conoscenza che hanno dell'esistenza di un cartello restrittivo della concorrenza.

ACCESSO RISERVATO
Le dichiarazioni si possono usare solo per applicare norme specifiche in procedimenti giudiziari e amministrativi

Con questa dichiarazione l'impresa infatti si auto-accusa, riconoscendo non solo la propria responsabilità ma anche l'infrazione commessa, al fine di beneficiare del regime favorevole di immunità o riduzione dell'ammenda. L'azienda che intende denunciare autonomamente la propria responsabilità deve depositare una dichiarazione ufficiale, che può essere rilasciata per iscritto oppure oralmente e, in quest'ultimo caso, è indispensabile la sua registrazione e trascrizione a opera dell'ufficio procedente.

Valore e limiti

In sintesi, con la dichiarazione ufficiale l'impresa da un lato si auto-accusa e dall'altro chiede di accedere al meccanismo di immunità e/o riduzione dell'ammenda: pertanto la dichiarazione costituisce l'"involucro formale" di tutta l'istanza ed alla stessa — che entra nel fascicolo istruttorio dell'Autorità — è attribuita rilevanza di prova nel corso dell'intero procedimento di accertamento della violazione delle regole antitrust. Proprio in ragione della loro rilevanza probatoria, l'accesso alle dichiarazioni ufficiali è limitato, essendo stata estesa tale facoltà unicamente nei confronti delle Autorità garanti e dei destinatari della contestazione degli addebiti, ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di concorrenza nel corso dei procedimenti giudiziari e amministrativi.

L'utilizzo

Un utilizzo diverso delle informazioni deve essere considerato come una violazione al dovere di cooperazione e determina l'impossibilità di applicare il trattamento favorevole di immunità o riduzione. Il carattere vincolante dell'utilizzo è evidenziato dal fatto che un impiego diverso di tali indicazioni può addirittura comportare un inasprimento delle sanzioni quando l'Autorità garante abbia accertato la violazione di una regola di concorrenza da parte dell'impresa nei confronti della quale era già stata inflitta un'ammenda pecuniaria.

La necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni ha inoltre richiesto l'introduzione di uno specifico divieto alla copiatura con mezzi meccanici o elettronici delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni ufficiali per salvaguardare sia il diritto di difesa dei destinatari della contestazione degli addebiti sia delle imprese che hanno denunciato le infrazioni alle regole di concorrenza.

Il riconoscimento dell'immunità o della riduzione dell'ammenda non esclude infatti la possibilità per l'autorità giudiziaria ordinaria di avviare nei confronti delle imprese che hanno prestato la loro collaborazione un procedimento sul piano civile per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla partecipazione all'intesa.

Come fare

Modalità di presentazione delle domande di immunità e valutazione

DOMANDA FORMALE

- Verifica se le informazioni e gli elementi probatori consentano di effettuare un'ispezione mirata ovvero di contestare la presenza di una intesa

DOMANDA IN FORMA IPOTETICA

- Verifica preliminare per valutare l'idoneità degli elementi probatori indicati nella lista allegata alla domanda per effettuare una ispezione mirata ovvero per contestare la presenza di una intesa.
- Allegazione degli elementi probatori

IMPOSSIBILITÀ DI PRESENTARE UNA DOMANDA FORMALE

- Richiesta di un numero d'ordine (marker): la richiesta del marker deve essere motivata e deve contenere i dati identificativi dell'impresa, le informazioni relative al cartello (partecipanti - prodotti e ambiti territoriali - natura e durata dell'intesa).
- È indispensabile che l'impresa dichiari se ha già presentato o intenda presentare una domanda di immunità o riduzione ad altre autorità garanti della concorrenza

Comune di Assago
Provincia di Milano
Area Affari Generali
ESTRATTO BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
Procedura aperta - Art. 56 D.Lgs. 163/06
Il giorno 04/06/2007 alle ore 14,30 questo Comune procederà all'esperimento di un'asta pubblica per l'affidamento del *SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO* per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ugual periodo con espresso provvedimento ai sensi dell'art. 3 del C.S.A.
L'entità dell'appalto è di Euro 121.125,78= IVA 4% esclusa, alle condizioni del Bando di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto.
Le offerte, che non sono ammesse in aumento, devono pervenire al COMUNE DI ASSAGO - Via dei Caduti 7 - 20090 ASSAGO (MI) - entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 31/05/2007.
I documenti di gara sono richiedibili entro il 25/05/2007 al Servizio Appalti e Contratti - e-mail: appalti@comune.assago.mi.it - tel. 02/45732.1 (int. 212) - fax 02/4843216 - o scaricabili dal Sito Internet www.comune.assago.mi.it sezione "Gare d'Appalto".
I documenti non saranno trasmessi tramite Fax.
Assago, 03/05/2007
Il Responsabile Area Affari Generali
Dr. Massimo Pizzarelli

Fallimento Icomil code partecipazione del 77,31% nella società Investimenti Ceresio s.r.l., con sede in Milano, via Tiziano n. 21, nonché credito nei confronti della medesima, del valore nominale di € 2.165.874,00.
La società Investimenti Ceresio è proprietaria di un immobile destinato ad albergo, denominato "Villa Miralago" sito in Cuasso al Monte (Varese) via Casamora n. 21.
Relazione di stima della partecipazione e del credito e relazione di stima dell'immobile sono consultabili, in riassunto, sul sito www.fallimentitribunalemilano.net
Le offerte, non inferiori ad € 650.000,00 dovranno pervenire entro il giorno 24 maggio 2007 al curatore al seguente indirizzo:
Avv. Giovanni Szegö, via Lattuada n. 20, 20135 Milano, tel. n. 02 5455814 - fax n. 02 5514154.
Tra gli offerenti verrà indetta una gara informale.
Avv. Giovanni Szegö